

invalidi. Se la diserzione è stata compiuta con uso di armi, percosse e ferite che non costituiscono delitto, è punita con la detenzione da 1 a 3 anni, mentre qualora le violenze costituiscano reato si osservano le disposizioni sul concorso di reati; se abbandonando la guardia, non potrà mai applicarsi il minimo di pena; se da una nave armata in corso, sarà sempre applicata la pena massima; se di concerto fra tre o più persone dell'equipaggio, la pena sarà sempre aumentata, secondo i casi, di uno o due gradi; se accompagnata da furto di oggetti appartenenti alla nave, al carico o alle persone imbarcate, di valore inferiore alle dieci lire, non potrà mai applicarsi il minimo della pena, e si applicheranno le disposizioni del concorso di reati se accompagnata da furto di oggetti eccedenti il valore predetto; se da un ufficiale, la pena è aumentata di un grado; se dal capitano ¹⁾ nel caso che la nave trovavasi sicura in porto, è punita con la detenzione da 1 mese a 1 anno, in una rada foranea con la detenzione da 6 mesi a 2 anni e con la sospensione dal grado, in alto mare con la detenzione da 1 a 7 anni e con la interdizione; se dal secondo di bordo o da altro ufficiale mentre era incaricato del comando, con le stesse pene stabilite pel capitano diminuite di un grado; se nel reato di diserzione vi fossero complici non appartenenti alla gente di mare, saranno puniti con una multa estendibile a L. 300; se il complice fosse capitano, alla pena incorsa per la complicità sarà aggiunta la sospensione dal grado. Nel caso che il capitano, senza essere complice, abbia scientemente arruolato o dato ricovero ad un disertore, sarà punito con multa estendibile a L. 300, alla quale potrà aggiungersi la sospensione; e se tali reati son commessi da capitani di navi estere nello Stato, son puniti con egual multa, alla quale potrà aggiungersi la pena del carcere estendibile ad 1 mese.

Quando il disertore si costituisce a bordo della nave

¹⁾ Ricordiamo che per *capitano* intendiamo qualsiasi conduttore di nave.